

trali ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, secondo criteri omogenei di valutazione;

b) per l'elaborazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale;

c) nell'effettuazione del monitoraggio dell'andamento dei programmi anche sulla base delle relazioni di cui all'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 102/2014.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2014, nell'ambito della cabina di regia, collaborano:

a) per individuare le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica;

b) per il monitoraggio dei risultati conseguiti.

Art. 4.

Composizione

1. La cabina di regia è composta da otto membri, di cui quattro nominati dal Ministero dello sviluppo economico e quattro nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. I Direttori generali delle competenti Direzioni del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono membri di diritto permanente della cabina di regia.

3. Il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico assume la presidenza della cabina di regia. Le funzioni di vicepresidente sono esercitate dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Le funzioni di Presidente e vicepresidente di cui al comma 2 possono essere delegate ad altri componenti della cabina di regia, rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, la cabina di regia si avvale dell'ENEA e del GSE, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, che provvedono a designare, ciascuno, un rappresentante.

Art. 5.

Modalità di funzionamento

1. La cabina di regia si riunisce presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura il supporto logistico ed organizzativo, con cadenza almeno mensile.

2. Le riunioni della cabina di regia sono convocate dal Presidente, sentito il vice-presidente, a mezzo di posta elettronica certificata specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il vice presidente può comunque indire riunioni straordinarie per trattare tematiche ritenute di prioritaria importanza. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima della riunione.

3. Il Presidente presiede le riunioni della cabina di regia. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal vice presidente.

4. La cabina di regia prende le proprie decisioni con voto a maggioranza. La riunione è valida se vi partecipano un numero di membri pari almeno alla maggioranza di quelli in carica.

5. Alle riunioni della cabina di regia possono partecipare, se convocati e comunque senza diritto di voto, i rappresentanti dell'ENEA e del GSE di cui all'art. 4, comma 5.

6. La cabina di regia ha facoltà di convocare alle riunioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio nonché le altre amministrazioni centrali e le regioni.

7. Dell'esito delle riunioni viene redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente e scelto tra i componenti la cabina di regia. Il verbale delle riunioni deve contenere in termini sintetici lo svolgimento della discussione e le determinazioni e le decisioni adottate e dovrà essere approvato nel corso della riunione successiva dai membri della cabina di regia. Successivamente all'approvazione, il verbale dovrà essere sottoscritto da colui che ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali delle riunioni devono essere numerati progressivamente e conservati presso la sede del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6.

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Le iniziative promosse dalla cabina di regia sono pubblicate sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GUIDI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALLETTI

15A00364

